

OFFERTA MASCHERINA PROTETTIVA

Maggiore Superficie
maggiore protezione

Composizione
70% Cellulosa
30% Poliestere

30 pezzi **TAGLIA UNICA MONOUSO**


Anallergica
Ottimo schermo ai Batteri
Testata in Laboratorio Qualificato

LA MASKERINA Protective

TRENO **BUS** **AEREO** **FOLLA**

Usa&Getta

- Indossa la MASKERINA sempre dallo stesso lato
- Cambia la Maskerina con una nuova il più spesso possibile



DOPPIA INDOSSABILITÀ

Tagliare lungo il tratteggio a mascherina chiusa e legare le fettucce dietro al collo per una migliore indossabilità



Le Mascherine sono di Type II per efficacia di filtrazione batterica pari al 98%.

È in corso la certificazione **UNI EN 14683**.

EAN 8053300120406

Cod. Z2340-000309

Le mascherine sono confezionate in pacchetti di 30 pz.

Il cartone (inner) contiene 27 pacchetti da 30 pz. pari a 810 mascherine per cartone.

Un bancale euro pallet contiene 32 cartoni (25'920 mascherine).

Peso cartone 5.50 kg. Peso del pallet 176 kg + pallet.

Il prezzo di un cartone è di € 214,65 + IVA 22%.

Il prezzo per bancale è 6'868,80 € + iva

Acquisto minimo 1 cartone.

Pagamento bonifico anticipato.

Trasporto in base al peso.

La Maskerina - MONOUSO

- Tipo materiale = SPUNLACE – Tessuto non Tessuto Multistrato
- Composizione = 70% Cellulosa – 30% Poliestere
- Grammatatura = 60gr/mq
- Dimensione (cm) = 24x40
- Colore = bianco
- Tratteggio = colore verde BIO - Inchiostro a base acqua
- Packaging
 - Materiale confezione = Film PP neutro spessore 30um
 - Imballo = scatola cartone neutra color avana
 - Etichettatura = Ean13 su pacchetto e su scatola

CERTIFICAZIONE Superficie maggior protezione

- Dati generali
 - Analisi eseguita presso Chemica Lab Srl
 - Rapporto di prova nr. 1668 – data 18/03/2020
 - Tipo campione = tessile
 - Data campione = 13/03/2020
- Esito analisi
 - **Parametro** = STAPHYLOCOCCUS AUREUS – **Metodo** = UNI EN ISO 14698-1:2004 ANNEX D+3M 01/09 – 04/03 – **Risultato** = valore 0
 - **Parametro** = CONTA BATTERIA TOTALE – **Metodo** = ISO 14698-1:2003 ANNEX D + 3M 01/01-09/89 – **Risultato** = valore 1
 - **Parametro** = TEST EFFICACIA FILTRAZIONE – Metodo = INTERNO – Risultato = ≥ 98
 - Le analisi evidenziano di non contenere i metalli pesanti previsti dalla Norma UNI EN 1400-3 relativa agli articoli per puericoltura
 - Le analisi evidenziano che il prodotto non è contaminato da un punto di vista microbiologico
- Conclusioni
 - **In base ai campioni sottoposti a prova ed ai test eseguiti, il prodotto non è controindicato per il contatto con la pelle**

(tratto da - salvo errori e/o omissioni) **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

Art. 15

(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore e' fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16

(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività')

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti **prive del marchio CE** e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

